

ASPETTI CONTRIBUTIVI CONSEQUENTI ALL'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE E NELL'IPOTESI DI REVOCA DEL LICENZIAMENTO: MESSAGGIO INPS N.528/2021

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 8, 2021



Vi informiamo che l'INPS, con il messaggio n. 528/2021, in allegato, fornisce alcuni chiarimenti in merito agli aspetti contributivi conseguenti all'interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e nell'ipotesi di revoca del licenziamento.

Come noto, il DL Agosto, prorogando e rimodulando le disposizioni introdotte dal DL 18/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni relative alle procedure di licenziamento collettivo ex. L. 223/1991 e ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/1966, non si applicano in presenza di determinate condizioni. Tra queste, è contemplata l'ipotesi di un accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, che consente l'accesso all'indennità NASpI ai lavoratori che vi aderiscono.

Tale disciplina è stata poi prorogata poi dalla Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre n.178).

L'Istituto chiarisce che le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con un accordo individuale, preceduto da un accordo sindacale, secondo quanto previsto dall'art. 14, del decreto Agosto, devono essere esposte all'interno del flusso Uniemens con il nuovo codice **Tipo cessazione "2A"**, avente il significato di: *"Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro"*.

I datori di lavoro che abbiano utilizzato un codice Tipo cessazione diverso da quello sopra indicato, dovranno procedere alle necessarie correzioni, secondo le consuete modalità.

Inoltre, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. **ticket di licenziamento**, indipendentemente dal fatto che l'accordo preveda una risoluzione consensuale e non un licenziamento. Ciò in quanto, in applicazione dell'art. 2, comma 31, della L. 92/2012, i datori di lavoro sono tenuti all'assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato generi in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità NASpI, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

Per quanto attiene alla misura del contributo e al computo dell'anzianità lavorativa, l'Istituto rimanda a quanto

precisato con propria circolare n.40/2020.

Il contributo, interamente a carico del datore di lavoro, deve essere versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l'interruzione del rapporto di lavoro.

L'Istituto specifica che per quanto attiene alle cessazioni intervenute precedentemente alla pubblicazione del messaggio in oggetto, il datore di lavoro è tenuto all'assolvimento dell'obbligo contributivo entro e non oltre il termine di versamento della denuncia del mese di marzo 2021, senza applicazione di ulteriori oneri.

In merito poi alla **revoca di licenziamento**, come noto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del DL Agosto (DL 104/2020) il datore di lavoro poteva revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, già intimati alla data di entrata in vigore della norma o intimati nel corso dell'anno 2020, a condizione che lo stesso inoltrasse contestualmente richiesta di trattamento di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinques del DL 18/2020, con decorrenza dalla data di efficacia del licenziamento revocato.

Successivamente, la L. 126/2020, di conversione in legge del DL Agosto, entrata in vigore il 14/10/2020, ha abrogato il comma 4 e pertanto la revoca dei licenziamenti è stata possibile dal 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) al 13 ottobre 2020.

L'INPS chiarisce quindi che il rapporto di lavoro deve considerarsi sospeso per il periodo che intercorre tra la data del licenziamento e la data della sua revoca e per tutta la durata dell'integrazione salariale, al termine della quale decorrono nuovamente gli obblighi contributivi in capo al datore di lavoro.

Viene ricordato inoltre che durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, devono versare al predetto Fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale (vedasi circolare n. 70/2007 e messaggio n. 1775/2020).

Tenuto conto che, per espressa disposizione normativa, alla revoca del licenziamento ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.L. n. 104/2020, si applica una disciplina in deroga a quella ordinaria (prevista dall'art. 18, comma 10, della legge n. 300/1970) e che il legislatore ha precisato che "il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro", il datore di lavoro tenuto a versare al Fondo di Tesoreria la contribuzione afferente ai periodi pregressi (ossia le quote di TFR maturate dalla data del licenziamento alla data del ripristino del rapporto di lavoro e incrementate della rivalutazione ai sensi dell'articolo 2120 c.c.) è esonerato dal versamento degli oneri aggiuntivi.

I datori di lavoro che non abbiano adempiuto al suddetto obbligo sono tenuti al versamento delle quote di TFR – maturate dal lavoratore a decorrere dalla data del licenziamento revocato e durante il periodo di integrazione salariale richiesto ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 del D.L. n. 104/2020 – entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella di pubblicazione del presente messaggio, senza applicazione di ulteriori oneri.

Resta fermo che, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo permane secondo le ordinarie scadenze durante i periodi di integrazione salariale non connessi alla fattispecie oggetto del presente messaggio.

0D

Infine, a seguito della revoca, viene meno l'obbligo del datore di lavoro di versamento del c.d. ticket di licenziamento. Pertanto, i datori di lavoro che hanno assolto l'obbligo di versamento, in conseguenza dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avranno diritto al recupero dell'importo versato.

—

Per il recupero del c.d. ticket di licenziamento eventualmente versato, i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) secondo le consuete modalità.

All.to

[Messaggio numero 528 del 05-02-2021](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it